

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 5 luglio 2022

Indennità Una Tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dal Decreto Legge n. 50/2022: i chiarimenti dell'INPS.

Come segnalato con le nostre circolari del 23 maggio e del 15 giugno u.s, l'art. 31, comma 1, del Decreto Legge n. 50/2022 (cd. "Decreto Aiuti") ha previsto per i lavoratori dipendenti il riconoscimento di un importo netto di euro 200 a titolo di una tantum.

Al riguardo, l'INPS con i successivi Messaggi n. 2397/2022 e n. 2505/2022 era già intervenuto fornendo i primi chiarimenti in merito al riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro da parte dei datori di lavoro ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o delle previsioni dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio seppure di competenza del mese di giugno 2022 (fermo restando che ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro, il rapporto di lavoro deve risultare in essere nel mese di luglio 2022).

Tuttavia, l'Istituto è intervenuto nuovamente sull'argomento, in particolare con la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022, fornendo ulteriori istruzioni applicative per accedere alla misura; inoltre, con il Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 l'Istituto ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il fac-simile, come precisato dall'Istituto, costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Pertanto, in allegato alla presente riteniamo utile inserire il draft della dichiarazione da sottoporre ai lavoratori già inserito nella sopra menzionata circolare del 15 giugno 2022.

Di seguito, si illustrano i chiarimenti forniti dall'INPS con i due richiamati documenti di prassi amministrativa pubblicati il 24 giugno u.s., evidenziando fin d'ora alcune delle precisazioni più rilevanti emerse:

- l'estensione del periodo di riferimento per la verifica del diritto all'esonero dello 0,8%, originariamente fissato dalla norma nel primo quadrimestre 2022, fino al 23 giugno 2022 (giorno precedente la pubblicazione della Circolare n. 73/2022) ricomprendendo, dunque, il mese di maggio e buona parte di quello di giugno 2022;

- i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di luglio 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 32 del DL n. 50/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro). Da parte sua l'INPS riconoscerà l'indennità una tantum di 200 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di luglio 2022 da un datore di lavoro;
- l'esclusione dell'erogazione della indennità una tantum di 200 euro per il tramite dei datori di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato (tale possibilità, evidenzia l'INPS, è limitata ai soli lavoratori a tempo indeterminato). L'esclusione dell'istituto della compensazione per gli OTD tiene conto dell'elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell'elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

1. I SOGGETTI BENEFICIARI

Con riferimento alla platea dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, l'INPS sottolinea che, stante il richiamo contenuto nella norma "*ai lavoratori dipendenti*", vi rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che soddisfino i seguenti requisiti fissati dall'art. 31 del DL n. 50/2022, in particolare:

- ✓ di NON essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del Decreto Aiuti in favore dei soggetti percettori trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- ✓ di NON essere titolare di rapporti di lavoro domestico, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro stagionale sia a tempo determinato che intermittente, di lavoro autonomo occasionale privo di partita IVA;
- ✓ che il proprio nucleo familiare NON è destinatario del Reddito di Cittadinanza (art. 32, comma 18);
- ✓ di NON essere percettore di NASPI;
- ✓ di NON aver già percepito, e di non richiedere in futuro, l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro;
- ✓ di aver beneficiato nel periodo tra il 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo IVS 0,80% L. 234/2021.

Ciò premesso, l'INPS ha chiarito tuttavia che i datori di lavoro dovranno, in automatico e subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei sopra menzionati requisiti ordinari previsti, pagare l'indennità una tantum di 200 euro anche alle seguenti categorie di lavoratori, laddove in forza nel mese di luglio 2022 e a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dai commi 13 e 14, art. 32 del DL n. 50/2022 (prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro con riferimento al 2021):

- lavoratori stagionali;
- lavoratori a tempo determinato;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Per tali categorie di soggetti, qualora non in forza nel mese di luglio 2022, da parte sua l'INPS riconoscerà l'indennità una tantum di 200 euro solo in via residuale, a domanda, e laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di luglio 2022 da un datore di lavoro.

L'Istituto, infine, esclude dalla platea dei destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro erogata per il tramite dei datori di lavoro gli operai agricoli a tempo determinato (OTD). I lavoratori in questione (OTD), per espressa previsione dell'INPS contenuta nella Circolare n. 73/2022, riceveranno l'indennità una tantum direttamente dall'Istituto analogamente a quanto accade per i lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti e alle medesime condizioni (dunque, a richiesta).

2. I REQUISITI RICHIESTI

Come noto, la norma istitutiva dell'indennità una tantum di 200 euro (art. 31 del DL n. 50/2022) individua una i requisiti di seguito illustrati, che i lavoratori dipendenti devono soddisfare per beneficiare della misura in esame tra i quali, come espressamente indicato nel Messaggio n. 2505/2022, viene indicata come condizione imprescindibile per l'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro la sussistenza, in ogni caso, del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022.

2.1 DIRITTO ALL'ESONERO DELLO 0,8% E RELATIVO PERIODO DI MONITORAGGIO

In via preliminare, i lavoratori destinatari dell'indennità una tantum sono coloro i quali possono accedere all'esonero dello 0,8% previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 234/2021. Tale esonero trova applicazione sulla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, mese per mese, purché venga rispettato il limite di imponibile previdenziale mensile di 2.692 euro (importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Pertanto, i potenziali beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, sono i lavoratori destinatari dell'esonero dello 0,8% intendendo per tali coloro i quali "*abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro*". Ciò implica che, ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum, risulta sufficiente che il lavoratore abbia diritto all'esonero dello 0,8%, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione.

Inoltre, viene chiarito che la fruizione dell'esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro.

Di assoluto rilievo risulta, poi, essere l'estensione del periodo di riferimento per la verifica del diritto all'esonero dello 0,8%, originariamente fissato dalla norma nel primo quadrimestre 2022, fino al 23 giugno 2022 (giorno

precedente la pubblicazione della Circolare n. 73/2022) ricomprendendo, dunque, il mese di maggio e buona parte di quello di giugno 2022.

Pertanto, sembrerebbe dunque essere stata confermata la previsione secondo cui il requisito in oggetto, diritto all'esonero dello 0,8% nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022, venga soddisfatto laddove si riscontrino per "almeno una mensilità" nel predetto intervallo temporale.

Tuttavia, è auspicabile un nuovo intervento dell'Istituto su tale aspetto in quanto sul punto si sollevano delle perplessità.

Infatti, se da un lato, tale estensione temporale potrebbe consentire al datore di lavoro che eroga la retribuzione di luglio 2022 di accertare lui stesso il possesso del requisito del diritto all'esonero dello 0,8% da parte di quei lavoratori assunti successivamente al mese di aprile, dall'altro, l'aver fissato al 23 giugno 2022 (anziché il 30 giugno come sarebbe sembrato più logico e agevole) il termine del periodo di monitoraggio del diritto all'esonero dello 0,8% fa sorgere ulteriori dubbi rispetto alla sussistenza del predetto diritto per i lavoratori assunti a partire dal 24 giugno 2022, ovvero per i lavoratori assunti tra il 1° giugno e il 23 giugno per i quali la sussistenza del requisito potrà essere verificata solo in fase di elaborazione del periodo paga immediatamente successivo al termine del 23 giugno indicato dall'INPS con la circolare n. 73/2022.

Pertanto, in assenza di ulteriori chiarimenti di prassi (che si rendono evidentemente necessari), avendo a disposizione un'ulteriore mensilità per l'erogazione, in via precauzionale suggeriamo di attendere attendiamo gli opportuni chiarimenti dell'istituto previdenziale per tali situazioni limite.

DICHIARAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE

L'indennità una tantum di 200 euro viene riconosciuta dal datore di lavoro, previa acquisizione di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

Nello specifico, il lavoratore deve dichiarare di:

- ✓ di NON essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del Decreto Aiuti in favore dei soggetti percettori trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- ✓ di NON essere titolare di rapporti di lavoro domestico, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro stagionale sia a tempo determinato che intermittente, di lavoro autonomo occasionale privo di partita IVA;
- ✓ che il proprio nucleo familiare NON è destinatario del Reddito di Cittadinanza (art. 32, comma 18);
- ✓ di NON essere percettore di NASPI;
- ✓ di NON aver già percepito, e di non richiedere in futuro, l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro;
- ✓ di aver beneficiato nel periodo tra il 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo IVS 0,80% L. 234/2021.

2.2 INDENNITÀ UNA TANTUM SPETTANTE UNA SOLA VOLTA

L'INPS ribadisce che l'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, anche nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la sopra menzionata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Come già indicato nel Messaggio n. 2397/2022, nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato nel flusso UNIEMENS la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la relativa restituzione e il recupero verso il dipendente. Le istruzioni in merito saranno fornite in seguito ma risulta già certo che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Da ultimo, si segnala che l'Istituto chiarisce che l'indennità è riconosciuta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale: in sostanza, laddove si accertino le condizioni di spettanza, la predetta indennità è erogata in misura fissa, pari a 200 euro, senza alcun riproporzionamento in funzione del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa o della sua durata.

3. TERMINE TEMPORALE DI EROGAZIONE

Per quanto concerne il termine temporale di erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro, l'Istituto, sulla falsariga di quanto indicato nel Messaggio n. 2505/2022 emanato ad integrazione del precedente Messaggio n. 2397/2022, individua la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UNIEMENS da trasmettere entro il 31 agosto prossimo, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UNIEMENS da inviare entro il 31 luglio prossimo, anche laddove la retribuzione risulti azzerata a seguito di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, o congedi).

4. LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL FLUSSO UNIEMENS

Per completezza, si riportano di seguito le istruzioni operative per il recupero dell'indennità una tantum di 200 euro riconosciuta ai lavoratori aventi diritto, da parte dei datori di lavoro, nelle denunce UNIEMENS di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022 come implementate dalla Circolare n. 73/2022:

➤ Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- **<CodiceCausale>** inserendo il **nuovo valore "L031"**, avente il significato di "*Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*";
- **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** indicando il valore "N";
- **<AnnoMeseRif>** con anno/mese **"06-07/2022"**;
- **<ImportoAnnoMeseRif>** esponendo l'importo da recuperare.

5. FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

Da ultimo, con il Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 l'INPS ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il fac-simile, come precisato dall'Istituto, costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. Pertanto, in allegato alla presente riteniamo utile inserire il draft della dichiarazione da sottoporre ai lavoratori già allegato alla nostra circolare del 15 giugno 2022.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI SPETTANZA DELL'UNA TANTUM**(art. 31 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50)**

Il/La sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) indirizzo _____, assunto presso l'azienda _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

- di aver diritto all'una tantum di importo pari a 200,00 euro, di cui all'art. 31 del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), e di conseguenza

DICHIARA

- di NON essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del Decreto Aiuti in favore dei soggetti percettori trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- di NON essere titolare di rapporti di lavoro domestico, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro stagionale sia a tempo determinato che intermittente, di lavoro autonomo occasionale privo di partita IVA;
- che il mio nucleo familiare NON è destinatario del Reddito di Cittadinanza (art. 32, comma 18);
- di NON essere percettore di NASPI;
- di NON aver già percepito, e di non richiedere in futuro, l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro;
- di aver beneficiato dell'esonero contributivo IVS 0,80% L. 234/2021, per almeno una mensilità, nel periodo tra il 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022.

Il/a sottoscritto/a dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 40, lettera c. del DPR n. 445 del 28/12/2000, e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate, assumendosi ogni responsabilità alla medesima correlata in caso di accertamento degli enti preposti sollevando il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in caso di erogazione non spettante.

Luogo e Data

In fede, il lavoratore _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13, GDPR (Regolamento UE 2016/679) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dichiaro la veridicità delle informazioni sopra riportate.